



## COMUNE DI VICO NEL LAZIO FROSINONE

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Verbale n. 2 del 21 marzo 2018

**Oggetto: Piano Finanziario TARI. Tariffe TARI 2018. Conferma Tariffe 2017.**

L'anno 2018, il giorno ventuno del mese di marzo alle ore 17.20, presso la sala delle adunanze Consiliari, sita nel "Palazzo del Governatore", si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria e in seduta pubblica di prima convocazione, regolarmente convocata con avvisi scritti e notificati nei termini prescritti dallo Statuto Comunale.

All'appello nominale risultano presenti i seguenti consiglieri:

CONSIGLIERI		PRESENTI	ASSENTI
1	Guerriero Claudio	X	
2	Costantini Piero	X	
3	Costantini Piergiorgio	X	
4	Fanti Antonio		X
5	Di Lelio Vittorio	X	
6	Graziani Dario	X	
7	Pelloni Mauro B.	X	
8	Tosti Giorgio		X
9	Rondinara Giovanni	X	
10	Terpino Andrea	X	
11	Pica Maria Paola	X	

Assegnati n° 11  
In Carica n° 11

Presenti n° 9  
Assenti n° 2

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale il Sindaco Sig. Claudio Guerriero.  
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 c. 4 l. a del TUEL n° 267/00) il Segretario Comunale Dott. Ssa Federica Sementilli.  
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta sull'argomento in oggetto e regolarmente iscritto all'ordine del giorno

Fra gli assenti è giustificato il Consigliere Sig. Giorgio Tosti.

Il **Sindaco** illustra l'argomento posto all'ordine del giorno informando che le aliquote sono rimaste invariate.

Interviene il Consigliere **Terpino** ponendo l'attenzione su due questioni. In base alla risposta, il gruppo consiliare cui appartiene deciderà se votare a favore o meno.

Chiede la possibilità di suddividere il pagamento in quattro rate e di tenere conto, per l'ultima rata, di poter pagare a fine novembre o a fine dicembre, perché diversamente si anticipa il pagamento di un servizio ancora da fornire. Ricorda che lo scorso anno, su scala nazionale, il pagamento della TARI è stato oggetto di contestazioni, nei casi in cui ciascuna unità immobiliare è stata considerata come una singola utenza e, di conseguenza, è stata applicata la quota variabile abitativa autonomamente e ripetutamente per ogni pertinenza. Chiede se il calcolo è stato effettuato correttamente, in modo da ovviare a richieste di rimborso.

Interviene il Consigliere **Pica**, sostenendo che per il 2018 i costi previsti sono piuttosto alti. Ricorda come il Comune di Vico nel Lazio faccia parte di un'Unione dei Comuni, anche se non si è mai riusciti ad organizzare servizi in comune. Chiede se l'Unione ci sia ancora. Tra le funzioni da esercitare congiuntamente (si era parlato di Segreteria e Ufficio Tecnico) vi era anche quella della raccolta rifiuti. Se si riuscisse a indire una gara congiuntamente si abbatterebbero i costi. Sarebbe utile perseguire la strada dell'Unione anche per abbassare le tariffe, in modo da non doversi limitare a confermarle.

Interviene il **Sindaco** dicendo che l'Unione è in via di scioglimento e che il Comune di Trivigliano è già uscito. Egli stesso ha provato a far funzionare i servizi in comune, senza esito. Annuncia che, probabilmente, uscirà anche il Comune di Vico nel Lazio.

Prosegue, informando che Vico è sotto la media nazionale per i costi derivanti dalla gestione del servizio rifiuti, anche se, ovviamente, spera di abbattere le tariffe nel 2019. Ricorda il finanziamento ottenuto per le compostiere; di conseguenza, se non si portasse più la frazione dell'umido in discarica, ci sarebbe già un abbattimento dei costi. Bisogna ancora attendere per sapere se potrà essere realizzata un'isola ecologica.

Auspica un superamento della percentuale del 75% per la raccolta differenziata. Intanto, i cittadini ricevono le buste per contenere tutti i tipi di rifiuti, cosa in più rispetto ai Comuni vicini. Con maggiore collaborazione da parte dei cittadini si potrebbe ottenere un ulteriore abbattimento dei costi del 15-20%.

In risposta al Consigliere Terpino, sostiene che i pagamenti partono dal mese giugno e che i costi sono già stati oggetto di contenimento. Sul problema del numero dei componenti (parte fissa della tariffa) conteggiato anche per le pertinenze, specifica che non riguarda il Comune di Vico.

Inoltre il **Sindaco** ricorda come, per le seconde case, il numero di abitanti è stabilito in due e che IMU e TASI sulla prima casa non si pagano.

Replica il Consigliere **Rondinara** sostenendo che, per quanto riguarda l'Unione dei Comuni, bisogna insistere per mantenerla, perché le Unioni dei Comuni fanno parte del sistema amministrativo nazionale. Anzi, assieme agli altri Comuni fondatori, bisognerebbe insistere e unificare i servizi per proseguire, fornendo ai cittadini servizi a costi inferiori, fornendo nuovi servizi, in particolare, potenziando i servizi sociali. Non condivide che il Comune di Vico nel Lazio prenda l'iniziativa di recedere dall'accordo posto a fondamento dell'Unione.

Inoltre, per quanto riguarda le tariffe Tari, far riferimento ad altri Comuni non è sempre giusto. Ci sono aspetti positivi e negativi che vanno verificati e che cambiano da Comune a Comune. Ricorda come esistono persone che vivono con pensioni minime, su cui incidono anche altre spese. Anche 20 o 30 euro potrebbero fare la differenza, su questo si deve riflettere.

A suo avviso, le rate, anche se si inizia a pagare a giugno, sono forse troppo ravvicinate. Andrebbero distanziate, magari iniziando ad aprile (quattro trimestri).

Prende la parola il **Sindaco** sostenendo che l'Ente ha molte scadenze da rispettare; bisogna prima attendere le direttive sulle spettanze, poi passare in Consiglio, per l'approvazione del Piano Finanziario, poi preparare e stampare i bollettini.

Il Consigliere **Rondinara** risponde che si potrebbe pensare di anticipare l'approvazione del bilancio.

Replica il Consigliere **Pica** informando che, rivestendo la carica di Consigliere di minoranza dell'Unione, le riunioni del Consiglio dell'Unione si sono tenute solo per gli adempimenti formali, senza che si fossero mai avanzate proposte per la gestione unificata di servizi. Propone di fare riunioni dei Capiguppo per avanzare delle proposte, per analizzare la situazione e per non trovarsi di fronte ad una proposta di deliberazione di scioglimento dell'Unione.

Il Consigliere **Rondinara** replica, proponendo affinché il Sindaco produca note scritte per sollecitare l'attività all'interno dell'Unione dei Comuni degli Ernici; così facendo ne trarrebbe motivo di orgoglio per l'Amministrazione, senza arrendersi di fronte all'inattività degli altri Comuni membri.

Ribadisce il **Sindaco** che dopo nove anni non è stato fatto nulla, nonostante il suo continuo interessamento.

Il Consigliere **Terpino**, dichiarando la contrarietà del proprio gruppo consiliare alla presente proposta, in caso non siano prese in considerazione quanto avanzato in apertura di discussione.

Dopo di che, non essendovi ulteriori interventi,

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Premesso che** la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

**Richiamati** in particolare i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti;

**Considerato che:**

- l'articolo 1 comma 683 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 stabilisce che il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe in conformità al Piano Finanziario del Servizio di Gestione Rifiuti redatto dal soggetto che svolge il servizio ed approvato dall'Autorità competente;
- la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente;
- le componenti dei costi sono definite nel D.P.R. 158/1999 che contiene le norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani. Tale metodo è richiamato anche per la TARI dall'art. 1 comma 652 della legge 147/2013;

**Considerato altresì che:**

- il D.P.R. 158/1999 stabilisce che la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;
- il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe del tributo in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e che le tariffe vanno determinate per fasce d'utenza suddividendole in parte fissa e in parte variabile;

**Visto** in particolare il comma 682 della predetta legge 147/2013, secondo cui il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC;

**Visti** altresì i commi 659 e 660, secondo cui il Comune, con l'apposito regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
  - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
  - c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
  - d) abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
  - e) fabbricati rurali ad uso abitativo;
- oltre ad ulteriori riduzioni ed esenzioni, rispetto a quelle elencate, la cui copertura è disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa da assicurare attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;

**Considerato che:**

- le tariffe vanno determinate per fasce di utenza suddividendole in parte fissa, determinata sulla base delle componenti essenziali del costo del servizio, con riferimento agli investimenti per le opere e relativi

ammortamenti, ed in parte variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti e alla entità dei costi di gestione degli stessi;

- la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica e il calcolo per le utenze domestiche residenti è rapportato al numero dei componenti il nucleo familiare e alla superficie mentre per le utenze domestiche dei non residenti o secondarie è rapportato ad un numero di componenti prestabilito dal regolamento e alla superficie; per le utenze non domestiche il calcolo avviene solo sulla base della superficie imponibile;



**Visto** l'articolo 5 del D.P.R. 158/1999 rubricato "Calcolo della tariffa per le utenze domestiche" che

- al comma 1) stabilisce *"ai sensi dell'articolo 4 comma 2 l'importo complessivo dovuto a titolo di parte fissa della categoria delle utenze domestiche, la quota fissa da attribuire alla singola utenza domestica viene determinata secondo quanto specificato nel punto 4.1 dell'allegato 1) al presente decreto in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali"*( Ka);
- al comma 4) del predetto articolo 5 stabilisce *"la quota variabile della tariffa relativa alla singola utenza viene determinata applicando un coefficiente di adattamento secondo la procedura indicata nel punto 4.2 dell'allegato 1) al presente decreto"*( Kb);



**Visto** altresì l'articolo 6 del predetto D.P.R. 158/1999 rubricato "Calcolo delle tariffe per le utenze non domestiche" **che:**

- al comma 1) stabilisce *"per le comunità, per le attività commerciali, industriali, professionali e per le attività produttive in genere, la parte fissa della tariffa è attribuita alla singola utenza sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione dei rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a tariffa e determinato dal Comune nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.3 dell'allegato 1) al presente decreto"* ( Kc);
- al comma 2) del predetto articolo 6 *"per l'attribuzione della parte variabile della tariffa gli enti locali organizzano e strutturano sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze. Gli enti locali non ancora organizzati applicano un sistema presuntivo prendendo a riferimento per singola tipologia di attività la produzione annua per mq/ ritenuta congrua nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.4 dell'allegato 1)"*(Kd);



**Considerato che** in applicazione del regolamento comunale, giusta la previsione del comma 652 art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, come modificata ed integrata dal decreto legge 16/2014, convertito dalla legge 68/2014 nelle more della revisione del Regolamento di cui al D.P.R. 158/1999, per gli anni 2014 e 2015 il Comune, nella deliberazione di approvazione delle tariffe, può prevedere l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a, e 4b dell'allegato 1) al citato regolamento di cui al decreto suddetto, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50% e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a, e 1b, del medesimo allegato 1) che, per le utenze domestiche, sono stati utilizzati coefficienti tali da assicurare maggiore equità e gradualità della tassazione;

**Visto** il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 09 in data 10.09.2014, il quale demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario (art. 40);

**VISTO** il Piano finanziario, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (lett. A), dal quale emergono costi complessivi per l'anno 2018 di **€ 231.216,16** così ripartiti:

COSTI FISSI	€ 64.616,16
COSTI VARIABILI	€ 166.600,00

**Dato atto che** la suddivisione dei costi tra quota fissa e quota variabile è effettuata attribuendo il 27,95% alla parte fissa ed il 72,05 % alla parte variabile mentre le previsioni di entrata sono collegabili al 86,77 % delle utenze domestiche e al 13,23 % delle utenze non domestiche;

**Dato atto** altresì, che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale prevede che *il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;*

**Richiamato** in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale a sua volta dispone che «*gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*»;

**Visto** il Decreto del Ministero dell'Interno con il quale è stato rinviato al 31 marzo 2018 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018-2020;

**Richiamato** infine l'art. 13 comma 15, del D.L. 6/12/2011 n. 201, convertito in Legge n. 214/2011, il quale testualmente recita: «*A decorrere dall'anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentarie e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempimenti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informativo, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso sulla Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.*»;

**Viste:**

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 del 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it);
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. 4033 del 28 febbraio 2014, con la quale sono state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

**Visto** il parere del Revisore dei conti reso con verbale n. 2 del 03.03.2018;

**Visti** i pareri in merito alla regolarità tecnica e contabile, resi dai responsabili dei Servizi interessati;

Con votazione: n. 6 favorevoli; astenuti 0; n. 3 contrari (Pica, Rondinara e Terpino),

**DELIBERA**

1. di **dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di **approvare** l'allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestione rifiuti) dell'Imposta Unica Comunale anno 2018 (all. A);
3. di **confermare** le Tariffe Tari per l'anno 2018, come risultanti dall'allegato Piano Finanziario e qui di seguito riportate :

<b>UTENZE DOMESTICHE</b>		
Famiglie	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE per FAMIGLIA
	Euro/m <sup>2</sup>	Euro/Utenza
Famiglie di 1 componente	<b>0,317861</b>	<b>54.30</b>
Famiglie di 2 componenti	<b>0,356624</b>	<b>52.04</b>
Famiglie di 3 componenti	<b>0,399264</b>	<b>48.27</b>
Famiglie di 4 componenti	<b>0,426399</b>	<b>45.25</b>
Famiglie di 5 componenti	<b>0,453533</b>	<b>42.53</b>
Famiglie di 6 o più componenti	<b>0,469039</b>	<b>40.72</b>
Non residenti o locali tenuti a disposizione	<b>0,356624</b>	<b>52.04</b>
Superfici domestiche accessorie	<b>0,356624</b>	

<b>UTENZE NON DOMESTICHE</b>			
Categoria	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE	TARIFFA TOTALE
	Euro/m <sup>2</sup>	Euro/m <sup>2</sup> Quv*Kd	Euro/m <sup>2</sup> QF+QV
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	2,129544	3,090552	<b>5,220096</b>
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	2,129544	3,090552	<b>5,220096</b>
Stabilimenti balneari	2,129544	3,090552	<b>5,220096</b>
Esposizioni, autosaloni	2,129544	3,090552	<b>5,220096</b>
Alberghi con ristorante	2,523904	3,245079	<b>5,768983</b>
Alberghi senza ristorante	2,523904	3,090552	<b>5,614456</b>
Case di cura e riposo	2,129544	3,090552	<b>5,220096</b>
Uffici, agenzie, studi professionali	2,129544	3,090552	<b>5,220096</b>
Banche ed istituti di credito	2,129544	3,090552	<b>5,220096</b>
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	2,129544	3,090552	<b>5,220096</b>
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2,129544	3,090552	<b>5,220096</b>
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	2,129544	3,090552	<b>5,220096</b>
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	2,129544	3,090552	<b>5,220096</b>
Attività industriali con capannoni di produzione	2,129544	3,090552	<b>5,220096</b>
Attività artigianali di produzione beni specifici	2,129544	3,090552	<b>5,220096</b>
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	2,523904	3,245079	<b>5,768983</b>
Bar, caffè, pasticceria	2,523904	3,245079	<b>5,768983</b>
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,287288	3,090552	<b>5,377840</b>
Plurilicenze alimentari e/o miste	2,208416	3,090552	<b>5,298968</b>
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	2,523904	3,245079	<b>5,768983</b>
Discoteche, night club	2,129544	3,090552	<b>5,220096</b>

4. di **dare atto** che la decorrenza delle tariffe di cui al presente provvedimento è stabilita al 1° gennaio 2018;
5. di **stabilire** che la riscossione del tributo avverrà in numero di tre rate bimestrali con decorrenza 30 giugno 2018;
6. di **allegare** la presente al Bilancio di Previsione 2018/2020;
7. di **dare atto che** per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina dell'imposta unica comunale per la componente relativa alla TARI, si rinvia alle norme di legge e al regolamento comunale adottato ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs n.446/1997 per la disciplina della stessa;
8. di **trasmettere** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011).

Infine, stante l'urgenza, con successiva votazione: n. 6 favorevoli; astenuti 0; n. 3 contrari (Pica, Rondinara e Terpino),

#### **DELIBERA**

di **dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI VICO NEL LAZIO

PARERE ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 sulla proposta di deliberazione di CONSIGLIO COMUNALE  
avente ad oggetto:

**Piano Finanziario TARI. Tariffe TARI 2018. Conferma Tariffe 2017.**

Si esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica.

**Il Responsabile del Servizio Amministrativo  
f.to Claudio Guerriero**

Si esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità contabile.

**Il Responsabile del Servizio Finanziario  
f.to Rag. Alfonso Di Tullio**

Vico nel Lazio, lì 13 marzo 2018